



AGOSTO 2020

LE SCADENZE

☐ 20/08/2020

- Termine di versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) ovvero del secondo trimestre 2020 (contribuenti trimestrali);

☐ 20/08/2020

- Termine di versamento delle imposte dovute a saldo 2019 e in acconto 2020 ai fini IRES, IRPEF ed IRAP, saldo IVA 2019 e diritto camerale con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA, i contribuenti forfettari, i contribuenti minimi, soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese che dichiarano il reddito per trasparenza per i quali sono stati approvati gli ISA e con ricavi e compensi non superiori ai limiti stabiliti (DPCM 27 giugno 2020);

☐ 25/08/2020

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat relativi al mese di luglio 2020 (operatori con obbligo mensile);

☐ 31/08/2020

- Termine di versamento della quarta rata bimestrale dell'imposta di bollo per i contribuenti che assolvono l'imposta in modo virtuale;

A seguito dell'emergenza Corona Virus, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto liquidità") e il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") hanno modificato i termini ordinari degli adempimenti fiscali e, per alcuni contribuenti, dei principali versamenti fiscali e previdenziali di periodo. I termini di versamento indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali di periodo relativi al mese di Agosto 2020 nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO

In sede conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", la Legge 17 luglio 2020 n. 77 ha previsto numerosi emendamenti rispetto al testo iniziale del provvedimento.

Tra questi, si segnalano:

- le modalità di valutazione delle voci dei bilanci 2019 e 2020 a seguito dell'emergenza Covid 19;
- il rinvio all'anno 2022 del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore per società a responsabilità limitata e società cooperative;
- l'estensione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale;
- le modifiche alla cessione del superbonus 110% (introduzione della possibilità di cessione del credito d'imposta ad ogni stato avanzamento lavori).
- il rinvio dal 30 settembre al 15 novembre del termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO

1. BILANCIO E SOCIETA'

1.1 Gli effetti del Covid-19 nei bilanci 2019 e 2020

Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il **23 febbraio 2020** (ovvero, essenzialmente, gli esercizi chiusi alla data del **31 dicembre 2019**) e **non ancora approvati**, la valutazione delle relative voci deve essere effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Pertanto, le imprese che adottano i principi contabili OIC possono prescindere dagli effetti causati dal Covid-19 nel valutare il presupposto della continuità aziendale, purché sussistente al **31 dicembre 2019** sulla base delle informazioni disponibili a questa data.

Viceversa, non è possibile redigere i bilanci in continuità per le società che già alla data di chiusura dell'esercizio si trovavano nelle condizioni descritte dall'OIC 11 (paragrafi 23 e 24), ovvero le situazioni in cui:

- a) non vi sono **ragionevoli alternative** alla **cessazione dell'attività** (ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento);
- b) venga accertata dagli amministratori la sussistenza di una delle **cause di scioglimento**.

A livello informativo si ricorda che:

- a) le imprese sono tenute a fornire le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità nella **nota integrativa** (in questo modo sono state recepite le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 6);
- b) sono confermate tutte le altre disposizioni relative alle **informazioni** da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze relative a eventi successivi, e la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito.

Viceversa, per i bilanci relativi agli esercizi in corso al **31 dicembre 2020**, la prospettiva di continuità può essere operata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso entro il **23 febbraio 2020**, e le informazioni sulla continuità sono fornite *"anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente"*. Pertanto, se il **bilancio 2019** è stato approvato sul presupposto della continuità, questo requisito sussisterà anche per il **bilancio 2020**. La disposizione è applicabile (anche ai bilanci consolidati) nei confronti dei soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali e, per espressa previsione normativa, ai soli fini civilistici.

Articolo 38-quater

1.2. Rinvio del termine di nomina dell'organo di controllo per le S.r.l. e le cooperative

Il termine ultimo entro il quale le S.r.l. (e le cooperative) al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2477 del codice civile – sono tenute alla nomina del revisore legale o dell'organo di controllo è differito alla data di approvazione dei **bilanci relativi all'esercizio 2021** (aprile/giugno 2022).

Pertanto, i bilanci di riferimento per verificare il superamento delle soglie minime previste (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità) diventano quelli relativi agli **esercizi 2020 e 2021**.

Articolo 51-bis

2. AGEVOLAZIONI FISCALI

2.1 Bonus 110%

È riscritta la disciplina del superbonus **110%**, in vigore dal **1° luglio 2020** fino al **31 dicembre 2021**, per gli interventi di **riqualificazione energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici** (per gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati e per gli enti aventi le stesse finalità sociali il superbonus è applicabile anche per le spese sostenute dal **1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022**).

In particolare, in sede di conversione, l'applicazione del bonus 110%:

- è stata estesa alle **Onlus**, le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale** iscritte negli appositi registri, e le **associazioni e società sportive dilettantistiche** (soltanto per gli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi);
- è stata estesa ai lavori eseguiti sulle **“secondo case”**, comprese le **villette a schiera** con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli (categorie catastali A/1; A/8; A/9);
- (per le persone fisiche) è stata limitata al massimo a **due unità immobiliari** (questa limitazione non è applicabile per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici, sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e sugli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio);
- è stata modificata con l'introduzione dei seguenti nuovi limiti di spesa:
 - a) **per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate:**

- **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari;
- **50.000 euro**, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000 euro**, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **2 a 8 unità abitative**;
- **30.000 euro**, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da **più di 8 unità immobiliari**;

b) **per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:**

b.1) relativamente agli interventi sulle parti comuni degli edifici:

- **20.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti **fino a 8 unità immobiliari**;
- **15.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da **più di 8 unità immobiliari** (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);

b.2) relativamente agli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno (come, ad esempio, le villette a schiera): **30.000 euro** (la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

Oltre a quanto sopra, è stato stabilito che:

- gli interventi dovranno assicurare il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (nel caso in cui ciò non sia possibile il conseguimento della classe energetica più alta dovrà essere dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato);
- **nel caso in cui l'edificio sia sottoposto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)** ovvero se gli **interventi trainanti** (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) sono **vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**, il bonus potrà essere esteso a **tutti gli interventi di efficientamento energetico**, anche se eseguiti in maniera isolata, fermo restando il requisito del miglioramento di almeno 2 classi di efficienza energetica (ovvero, se ciò non è possibile, previo conseguimento della classe energetica più alta);

- nel rispetto dei requisiti minimi, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficienza energetica, potranno essere agevolati anche gli **interventi di demolizione e di ricostruzione dell'edificio**.

In sede di conversione, il beneficio del c.d. "sisma-bonus" è stato esteso alla **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici**, a condizione che questi interventi siano realizzati congiuntamente a quelli di **messa in sicurezza antisismica**.

Con riferimento **all'asseverazione delle spese** (che è necessaria ai fini del riconoscimento del bonus del 110%), è stato specificato che questo documento:

- potrà essere rilasciato al **termine dei lavori** ovvero per ogni **stato di avanzamento** degli stessi;
- dovrà contenere il **resoconto** dei requisiti tecnici del progetto e l'effettiva realizzazione dello stesso;
- per la verifica della congruità delle spese dovrà assumere a riferimento ai prezzi indicati da un apposito **decreto del Mise** (in attesa di questo provvedimento, la congruità delle spese potrà essere determinata assumendo a riferimento i prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini delle Camere di commercio o, in mancanza di questi, i prezzi correnti di mercato nelle diverse zone).

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà dare attuazione al nuovo bonus e il decreto del ministero dello Sviluppo economico dovranno essere emanati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Infine, con riferimento alla possibilità di **cessione dei crediti d'imposta** (bonus ristrutturazioni, sismabonus, efficientamento energetico, recupero/restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e ricarica dei veicoli elettrici) è stato precisato che:

- il credito d'imposta sarà pari alla **detrazione originariamente spettante** a prescindere dallo sconto applicato (lo sconto in fattura, inoltre, può essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori);
- la trasformazione della detrazione in credito d'imposta si verificherà soltanto in caso di **cessione ad altri soggetti** (pertanto, coloro che utilizzeranno direttamente il bonus potranno spenderlo come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi);
- l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura potrà essere effettuata anche attraverso un **intermediario** e **anche in fase di avanzamento lavori** nel limite di **due volte** (ciascuno stato di avanzamento dovrà valere almeno il **30%** dell'importo complessivo dei lavori);

- in caso di **bonus facciate**, l'opzione potrà essere esercitata non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- per l'utilizzo dei crediti ceduti è stato eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a **1.500 euro**.

Le modalità attuative delle modalità di cessione dei crediti d'imposta dovranno essere stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione.

Articoli 119 e 121

2.2 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Per le imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra **5 e 50 milioni di euro**) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, che hanno subito una riduzione dei ricavi nel bimestre **marzo-aprile 2020** non inferiore al **33%** del medesimo periodo del **2019** e che effettuano un aumento del capitale entro il **31 dicembre 2020** sono stabiliti:

- un credito d'imposta a favore della società che riceve l'apporto di capitale, in misura pari al **50%** delle perdite eccedenti il **10%** del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del **30%** dell'eventuale aumento di capitale deliberato dopo il **20 maggio 2020** eseguito ed integralmente versato entro il **31 dicembre 2020**;
- la possibilità di emettere **strumenti finanziari** sottoscritti da un fondo dedicato alle PMI.

In sede di conversione è stato specificato che questi due benefici sono applicabili anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 26

2.3 Bonus per acquisto autoveicoli a basse emissioni di Co2g/km

È introdotto un incentivo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal **1° agosto** al **31 dicembre 2020**, anche in locazione finanziaria, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1** (ossia destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) con limiti di emissioni tra **61 e 110 grammi a chilometro** e con prezzo:

- fino a **40.000 euro**, al netto dell'IVA, **per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km** omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione;
- fino a **50.000 euro**, al netto dell'IVA, per i veicoli **con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2**.

In particolare:

a) in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2020 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione supera i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione: il contributo statale è pari a:

- **2.000 euro** nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2 (in pratica le auto elettriche ed ibride);
- **1.500 euro** per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Il contributo è condizionato alla concessione di uno sconto da parte del venditore pari ad almeno **2.000 euro**;

b) senza rottamazione, il contributo statale è pari a:

- **1.000 euro** nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;
- **750 euro** per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

In questo caso, lo sconto del venditore deve essere pari ad almeno **1.000 euro**.

Ai fini della fruizione del contributo, è richiesto che:

- 1) alla data di immatricolazione del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno **12 mesi** allo **stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo** o ad **uno dei familiari conviventi** alla stessa data (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, lo stesso deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari);
- 2) nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è **destinato alla rottamazione**. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;
- 3) sia in caso di rottamazione che non, nell'atto di acquisto deve essere indicata la **misura dello sconto** praticato in ragione del contributo statale.

Articolo 44

2.4 Bonus per acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

È riconosciuto un contributo pari al **30%** del prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di **3.000 euro**, a favore di coloro che nel **2020** acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie da **L1** a **L7**.

Il contributo è pari al **40%** del prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di **4.000 euro**, nel caso in cui sia consegnato per la rottamazione un veicolo euro 0,1,2,3, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero si cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Articolo 44-bis

2.5 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

Relativamente al credito d'imposta in esame, in sede di conversione, è stato stabilito che:

- per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1 gennaio 2019** e per coloro che hanno sede operativa *"nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19"*, il credito d'imposta spetta anche in **assenza del calo di fatturato** (si ricorda che, ordinariamente, la diminuzione del fatturato deve essere di almeno il **50%** nei mesi di marzo e/o **aprile e/o maggio 2020** rispetto agli stessi periodi del **2019**);
- per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a **5 milioni di euro** nel **2019**, il credito d'imposta è ridotto al:
 - **20%** nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
 - **10%** nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma (pertanto, per chi ha ricavi fino a **5 milioni di euro** nel **2019**, il tax credit locazioni resterà invariato, mentre coloro che hanno ricavi **2019** eccedenti questa soglia limite e che oggi sono fuori dal bonus, viene previsto un bonus locazioni ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, fermo restando, comunque, il rispetto degli altri requisiti di accesso previsti dall'articolo 28 del DL 34/2020);
- l'assenza del requisito quantitativo di accesso al bonus (ricavi non superiori a **5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020) è esteso alle **agenzie di viaggio** ed

ai **tour operator** (oltre alle strutture alberghiere ed alle attività agrituristiche);

- in caso di locazione, il conduttore può **cedere il credito d'imposta** al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (l'eventuale differenziale tra il valore nominale del bonus ceduto ed il prezzo d'acquisto del credito è irrilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP). In caso di cessione al locatore, il credito di imposta matura al momento della cessione senza necessità di aver preventivamente o contestualmente pagato il canone, ma a fronte di uno sconto sul medesimo.

Articolo 28

2.6 Investimenti in start-up innovative

L'articolo 29 del DL 179/2012 prevede, "a regime", un incentivo fiscale per agevolare gli investimenti effettuati in startup e PMI innovative effettuati da persone fisiche o giuridiche. In particolare, per le persone fisiche, il beneficio opera come detrazione d'imposta nella misura del **30%** dell'investimento, con un limite massimo di **un milione di euro** e una durata minima dell'investimento di **tre anni**.

In sede di conversione, con l'inserimento nel DL 179/12 del nuovo articolo 29-bis, è stata introdotta una detrazione del **50%** per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche fino a **100.000 euro** (sempre con durata minima dell'investimento di **tre anni**). In particolare:

- la misura massima del beneficio è stata aumentata da **100.000 euro** ad **300.000 euro**;
- questa detrazione (**50%**) spetta "prioritariamente" rispetto alla detrazione "ordinaria" (**30%**), che resta comunque "*fruibile per la parte di investimento eccedente*".

La misura massima dei finanziamenti agevolati ottenibili da start-up e PMI innovative, a valere sul Fondo di sostegno al *venture capital* previsti dallo stesso comma, è fissata in misura pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse dalle stesse raccolte, con il limite massimo di un milione di euro per singolo investimento.

Articolo 38

2.7 Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Il credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali (ex articolo 49 DL 34/2019) potrà essere fruito anche per le spese sostenute dalle imprese

per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero **disdette** a causa del Covid -19. In particolare, le risorse relative al credito in esame sono state incrementate a 30 milioni di euro. Queste somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Articolo 46-bis

2.8 Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza da Covid-19, a favore dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa e che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, in misura pari al **30%** del valore delle **rimanenze finali di magazzino** che eccede la media del medesimo valore registrato nei **tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020.

Il credito d'imposta in esame:

- potrà essere utilizzato limitatamente al periodo d'imposta **2020** (ovvero il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto 9 marzo 2020);
- dovrà essere certificato da un **revisore legale dei conti** o dal **collegio sindacale** (in assenza sarà necessario richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 39/2019);
- sarà utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Articolo 48-bis

2.9 Bonus per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (inizialmente rivolto a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti) diventa fruibile anche dalle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale (come **Bed & Breakfast** e le **case vacanze per le locazioni brevi**) a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive

nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Si ricorda che il credito di imposta spetta - nella misura del **60%** e fino ad un massimo di **60.000 euro** per ciascun beneficiario – con riferimento alle spese sostenute nel **2020** per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

In luogo dell'utilizzo diretto, i beneficiari possono provvedere, fino al **31 dicembre 2021**, a cedere il credito d'imposta, anche parzialmente, agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Articolo 125

2.10 Misure di sostegno dell'industria tessile, della moda ed accessori

Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del **50%** delle spese ammissibili, nel limite di **5 milioni di euro** per l'anno **2020**.

Con decreto saranno stabilite le modalità di attuazione di questa misura di favore, tra cui le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, nonché le spese ammissibili. Anche questa misura è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Articolo 38-bis

2.11 Bonus per la costituzione di società benefit

Le società benefit (introdotte dalla legge 208/2015) hanno la finalità di realizzare attività lucrative dirette a distribuire gli utili ai soci e, dall'altra, perseguono iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

La misura agevolativa si propone di rafforzare il sistema di questi enti profit nell'intero territorio nazionale, riconoscendo a chi voglia costituire una società benefit, o ad un'impresa che voglia adottare questa qualifica, un credito di imposta che potrà coprire il **50%** delle spese effettuate per queste operazioni.

L'incentivo è accessibile per i soli costi sostenuti per la **costituzione** o la **trasformazione** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio e fino al **31 dicembre 2020**, fino ad esaurimento delle risorse stanziare (pari a **7 milioni di euro**).

Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti "*de minimis*" ed utilizzabile esclusivamente in compensazione per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Le modalità e i criteri di attuazione del bonus dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 38-ter

2.12 Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto (nel limite complessivo di spesa **di 5.000.000 di euro nel 2020**) a favore delle imprese che operano nei settori **ricreativo** e **dell'intrattenimento**, nonché **nell'organizzazione di feste e cerimonie**.

Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo saranno stabilite da un decreto che sarà emanato entro 30 giorni dalla legge di conversione. Ai fini dell'erogazione del contributo saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al **50%** rispetto a quello del 2019.

Articolo 25-bis

3. ALTRI PROVVEDIMENTI

3.1 Proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

È differito dal 30 settembre al **15 novembre 2020** il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime di impresa al **1° luglio 2020**.

La nuova scadenza riguarda sia il termine per il versamento della prima rata sia quello per la redazione e il giuramento della perizia,

È, inoltre, introdotta la possibilità per le cooperative agricole e i loro consorzi, in possesso delle clausole mutualistiche, di rivalutare i beni delle cooperative agricole, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito, senza assolvere alle imposte sostitutive, nei limiti del 70% del loro ammontare. L'efficacia dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Articoli 136-bis e 137

3.2 Sconto per aliquote e tariffe degli enti locali

È consentito agli enti territoriali, con propria delibera, di determinare una riduzione fino al **20%** delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali (ad esempio: Imu e Tari), a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.

Articolo 118-ter

3.3 Sconto per le spese di musica di figli under 16

È introdotto un contributo fino a **200 euro** per le spese sostenute per i figli minori di **16 anni** per la frequenza delle lezioni di musica presso scuole iscritte nei registri regionali (già iscritti alla data del **23 febbraio 2020**) e per la frequenza di cori, bande, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione

Il contributo è fruibile dai nuclei familiari con **ISEE** non superiore a **30.000 euro** e può essere richiesto una sola volta. Ai fini del relativo riconoscimento, il pagamento deve avvenire attraverso strumenti tracciabili.

Articolo 105-ter

3.4 Esenzione Tosap e Cosap per ambulanti

Dal **1° maggio** al **31 ottobre 2020** sono esonerati dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande.

Inoltre, dal **1° marzo 2020** al **30 aprile 2020**, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone.

Articolo 181

3.5 Durc

Per completezza di informativa si segnala che, in sede di conversione, è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 81 che prevedeva la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e il **15 aprile 2020** fino al **15 giugno 2020**.

Per effetto di questa abrogazione, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del DL 18/2020, ai DURC dovrebbe essere applicabile la proroga (prevista fino alla data del **29 ottobre 2020**) della validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e il **31 luglio 2020**. Sulla questione sono attesi chiarimenti interpretativi.